

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-822 del 11/02/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 28 - BOCCENTI SARA MARIA E BOCCENTI NADIA. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA A BOCCENTI GIOVANNI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZIONE SAN NICOLÒ, LOCALITÀ CASE TREBBIA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC06A0045 - SINADOC 40650/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-796 del 07/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 28 - BOCCENTI SARA MARIA E BOCCENTI NADIA. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA A BOCCENTI GIOVANNI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZIONE SAN NICOLÒ, LOCALITÀ CASE TREBBIA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC06A0045 - SINADOC 40650/2024.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 16068 del 06/11/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC06A0045) al sig. Boccenti Giovanni (C.F. BCCGNN46L11H593Y) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo (avente portata massima di 45 l/s e volume di prelievo pari a 72.000 mc/anno), situato in Comune di Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, Località Case Trebbia, con scadenza fissata al 30/09/2024;
- le sigg.re Boccenti Sara Maria (C.F. BCCSMR65P46F205V) e Boccenti Nadia (C.F. BCCN-DA66P64F205L), nuove comproprietarie del terreno ove è ubicata l'opera di presa di cui trattasi, hanno presentato a questo Servizio richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 175372 in data 30/09/2024), successivamente integrata e modificata con documentazione pervenuta il 19/12/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 229999), di rinnovo, con conseguente cambio di titolarità, della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 17;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, Località Case Trebbia, su terreno di proprietà delle richiedenti e di altri soggetti (vedere dichiarazione allegata all'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 175372/2024, agli atti), censito al N.C.T. del

medesimo succitato Comune al Foglio n. 19, mappale n. 956 (ex 19); coordinate UTM-RER: X: 548.704 Y: 989.619;

- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 45;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.000;

VISTA

- la documentazione allegata alla suddetta istanza, assunta al protocollo ARPAE con il n. 175372/2024, da cui risulta l'assenso alla stessa istanza da parte dei comproprietari per una quota complessiva di proprietà del terreno su cui è collocata l'opera di presa superiore a 550 millesimi;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla medesima istanza, con la quale le richiedenti dichiarano - stante l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i soggetti cui risulta attualmente intestato il mappale identificativo del terreno ove è ubicato il pozzo in parola (19 in totale, 11 dei quali con data di nascita anteriore al 1920) – di assumersi la responsabilità di procedere alla richiesta di rinnovo della concessione di cui trattasi, "confermando a tutti gli aventi diritto di poter comunque formalizzare ogni eventuale pretesa documentata in ordine alla stessa";

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e seguenti, R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col "*Metodo ERA*" di cui alla c.d. "*Direttiva Derivazioni*" dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025;
- hanno versato la somma pari a 345,83 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 17/04/2015 dal precedente titolare del quale le subentranti sono eredi e € 294,18 il 06/02/2025);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, QUINDI, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio

del rinnovo con cambio di titolarità della concessione codice pratica PC06A0045;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, alle alle sigg.re **Boccenti Sara Maria** (C.F. BCCSMR65P46F205V) e **Boccenti Nadia** (C.F. BCCNDA66P64F205L), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata al sig. Boccenti Giovanni (C.F. BCCGNN46L11H593Y) con atto regionale n. 16068/2014, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC06A0045, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 17;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, Località Case Trebbia, su terreno di proprietà delle richiedenti e di altri soggetti (vedere dichiarazione allegata all'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 175372/2024, agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 19, mappale n. 956 (ex 19); coordinate UTM-RER: X: 548.704 Y: 989.619;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 45;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 72.000;
 - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA - Libero (limite acquifero A2 mt 100,80 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo alle concessionarie e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalle concessionarie in data 06/02/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025 è stato pagato;

5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 345,83 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alle sigg.re **Boccenti Sara Maria** (C.F. BCCSMR65P46F205V) e **Boccenti Nadia** (C.F. BCCNDA66P64F205L) - codice pratica PC06A0045.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 17, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, equipaggiato con pompa verticale sommersa della potenza di kW 40,45.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Rottofreno (PC), Frazione San Nicolò, Località Case Trebbia, su terreno di proprietà delle richiedenti e di altri soggetti (vedere dichiarazione allegata all'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 175372/2024, agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 19, mappale n. 956 (ex 19); coordinate UTM-RER: X: 548.704 Y: 989.619.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Calendasco (PC), foglio n. 31, mappali n.ri 20, 21, 23, 24, 128, 129, 152 e 518 e foglio n. 33, mappale n. 99 - della superficie complessiva di circa 14.39.40 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 45 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 72.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA - Libero (limite acquifero A2 mt 100,80 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 345,83**.

4. Le concessionarie sono tenute a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Le concessionarie sono tenute ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Le concessionarie, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potranno richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **345,83 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Le concessionarie che intendano rinnovare la concessione sono tenute a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e possono continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Le concessionarie che non intendano rinnovare la concessione sono tenute a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Le concessionarie possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Le concessionarie che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla sono tenute agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Le concessionarie decadono dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora le concessionarie, regolarmente diffidate, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, le concessionarie sono tenute agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DELLE CONCESSIONARIE

- 1. Dispositivo di misurazione** – Le concessionarie sono tenute ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Le concessionarie sono tenute a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Le concessionarie sono tenute a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Le concessionarie sono tenute a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Le concessionarie sono tenute a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Le concessionarie non possono cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Le concessionarie sono tenute a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Le concessionarie sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico delle concessionarie.
- 8. Responsabilità delle concessionarie** - Le concessionarie sono tenute al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità** per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

10. Monitoraggi:

- Le concessionarie sono tenute ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

11. Azioni di risparmio della risorsa: è fatto obbligo alle concessionarie di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

12. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo: prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, le concessionarie devono prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo le concessionarie dovranno motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore delle concessionarie, fatta salva la riduzione del canone.

In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore delle sigg.re Boccenti Sara Maria (C.F. BCCSMR65P46F205V) e Boccenti Nadia (C.F. BCCNDA66P64F205L), conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

Le sottoscritte Boccenti Sara Maria (C.F. BCCSMR65P46F205V) e Boccenti Nadia (C.F. BCCNDA66P64F205L), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 06/02/2025

Firmato, per accettazione, dalle concessionarie

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.